

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

SINTESI OPERATIVA

Il tax credit cinema può spettare in concreto ma andare perduto se non viene indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è riconosciuto. Per la Cassazione, l'inserimento nel quadro dedicato non è una comunicazione formale, bensì l'esercizio di una scelta che incide sulla base imponibile; perciò l'omissione non sarebbe sanabile con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo. Poiché esistono orientamenti contrari e la disciplina è cambiata nel 2024, chi gestisce crediti agevolativi deve verificare requisiti, calcolo, termini e dichiarativi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla base imponibile. Il tema riguarda da vicino chi gestisce crediti d'imposta agevolativi settoriali, perché la giurisprudenza non è del tutto univoca e perché, in caso di errore, la posta in gioco può essere la perdita integrale del beneficio. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo del tax credit cinema, la logica seguita dalle pronunce più restrittive della Cassazione, le voci di segno opposto e le cautele operative da adottare per non incorrere nella decadenza.

IL TAX CREDIT CINEMA E L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

Il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica è stato introdotto dalla legge 244/2007, la legge finanziaria 2008, con l'obiettivo di sostenere il settore attraverso un'agevolazione fiscale dedicata. La disciplina attuativa, contenuta nel decreto ministeriale 7 maggio 2009, individua condizioni e modalità di fruizione del beneficio e prevede, tra gli adempimenti richiesti, l'indicazione del credito riconosciuto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio matura: un adempimento che il decreto pone espressamente a pena di decadenza, cioè con la conseguenza che l'omissione fa perdere il diritto al credito, indipendentemente dal fatto che l'agevolazione fosse effettivamente spettante.

Quella disciplina attuativa risale al primo regime del tax credit cinema, quello nato con la legge 244/2007; il settore è oggi regolato dalla più ampia legge 220/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e dai decreti attuativi successivi, che hanno sostituito e ampliato l'impianto originario. Le pronunce esaminate in questo articolo riguardano in prevalenza crediti maturati sotto la vecchia disciplina, ma il principio sulla natura dell'indicazione in dichiarazione enunciato dalla Cassazione non dipende dalle specificità della singola normativa di settore: per questo chi gestisce crediti maturati sotto la disciplina vigente della legge 220/2016 dovrebbe comunque verificare, nel decreto attuativo applicabile all'annualità di riferimento, se sia riprodotto un analogo obbligo di indicazione a pena di decadenza.

Nella pratica, il credito va esposto nel quadro RU della dichiarazione, quello dedicato ai crediti d'imposta, insieme agli altri elementi richiesti per la sua tracciabilità. È proprio la mancata compilazione di questo quadro, nell'anno corretto, a generare il contenzioso di cui si occupano le pronunce esaminate in questo articolo: imprese che avevano effettivamente diritto al credito, ma lo avevano indicato solo in un momento successivo, tramite una dichiarazione integrativa relativa a periodi d'imposta diversi da quello in cui il beneficio era maturato.

L'ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, NON SEMPLICE ERRORE

In una serie di pronunce, la sezione tributaria della Cassazione ha qualificato l'esposizione del tax credit cinema in dichiarazione come una dichiarazione di volontà, diretta a modificare la base imponibile, e non come una mera dichiarazione di scienza, cioè una semplice comunicazione di fatti già esistenti (per esempio l'ammontare dei ricavi conseguiti in un anno). Questa distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: mentre un errore in una dichiarazione di scienza può normalmente essere corretto in un momento successivo, perché non cambia la realtà sostanziale sottostante, una dichiarazione di volontà rimane irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri, in base agli articoli 1427 e seguenti del codice civile sui vizi della volontà, che l'errore commesso era essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria. Si tratta di un onere probatorio stringente, che nella pratica ricorre raramente per la semplice omessa indicazione di un credito nel quadro corretto.

Il ragionamento seguito da questo orientamento distingue il tax credit cinema dalle detrazioni o deduzioni ordinarie, che derivano dal fisiologico funzionamento dell'imposta. Il credito per il cinema, al contrario, nasce da un'agevolazione concessa dal legislatore per incentivare uno specifico settore economico: la previsione di un termine di decadenza per la sua indicazione risponderebbe, secondo questa lettura, anche all'esigenza di definire entro un periodo certo l'onere finanziario che deriva dal riconoscimento dell'incentivo, evitando che la quantificazione della spesa pubblica collegata ai crediti agevolativi resti sospesa per un tempo indeterminato.

IL LIMITE ALLA GENERALE EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Questo orientamento si confronta con un principio consolidato nel diritto tributario, quello della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: in linea di massima, il contribuente può correggere errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione, anche a proprio favore, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di legge. Le modifiche apportate nel 2016 all'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998 hanno esteso i termini per presentare la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, allineandoli a quelli previsti per l'accertamento.

Secondo l'orientamento restrittivo qui esaminato, questo principio generale incontrerebbe però un limite quando siano maturate scadenze specifiche previste dalla disciplina di una singola agevolazione, come accade per il tax credit cinema: le regole generali sulla rettifica della dichiarazione, riferite a dichiarazioni di scienza, non si applicherebbero a dichiarazioni che, come in questo caso, avrebbero natura negoziale e non di semplice esposizione di fatti.

UN ORIENTAMENTO NON DEL TUTTO PACIFICO

Va detto con chiarezza che la materia non è priva di voci di segno opposto, ed è bene che chi gestisce questi crediti ne sia consapevole prima di affidarsi in modo automatico alla lettura più severa. In alcune occasioni, anche in sede di prassi amministrativa, si è affacciata una lettura meno rigida, secondo cui l'omessa indicazione nel quadro RU costituirebbe una violazione meramente formale, sanabile con la dichiarazione integrativa, sul rilievo che una decadenza prevista da una fonte secondaria come un decreto ministeriale non potrebbe travolgere il principio generale di emendabilità sancito da una fonte primaria. È la posizione accolta, per esempio, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (sezione V, sentenza n. 297 del 15 maggio 2025) proprio in una controversia sul tax credit cinema, con la motivazione che una decadenza da un'agevolazione fiscale può essere disposta soltanto da una fonte del diritto primaria e non da un decreto ministeriale. Anche altri giudici di merito hanno accolto in passato impostazioni analoghe, ritenendo che l'esistenza sostanziale del credito dovesse prevalere su un adempimento formale tardivo.

Finché la questione non troverà una composizione definitiva, per esempio con una pronuncia delle Sezioni Unite dedicata specificamente a questo tema, il rischio pratico per il contribuente resta concreto: la sezione tributaria della Cassazione, nelle pronunce che hanno affrontato la questione, ha più spesso dato ragione all'Agenzia delle Entrate quando contesta un credito indicato in ritardo. È quindi prudente muoversi assumendo che l'orientamento restrittivo possa prevalere, senza fare affidamento sulla possibilità di rimediare in un secondo momento.



LA RIFORMA DEL 2024 E I SUOI LIMITI PER IL TAX CREDIT CINEMA

Chi valuta oggi il rischio di decadenza deve considerare un intervento normativo successivo alle pronunce esaminate: l'articolo 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il cosiddetto decreto Adempimenti, in vigore per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2022. La norma esclude, in via generale, che la mancata indicazione di un credito d'imposta agevolativo nella dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA o nel modello 770 determini la decadenza dal beneficio, purché il credito sia effettivamente spettante: per le annualità più recenti, questo intervento ridimensiona in radice il problema che ha alimentato l'orientamento restrittivo della Cassazione.

La stessa norma, però, esclude espressamente dalla nuova tutela i crediti d'imposta configurabili come aiuti di Stato o come aiuti in regime de minimis, per i quali restano ferme le regole previgenti. Il tax credit cinema, in quanto misura notificata alla Commissione europea e censita nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con propri codici identificativi, rientra con ogni probabilità in questa categoria esclusa dalla nuova tutela: se così è, e la qualificazione va comunque verificata caso per caso alla luce del singolo provvedimento di concessione, il rischio di decadenza per omessa indicazione permanerebbe anche per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 e successivi, e le cautele descritte in questo articolo restano attuali, non solo per il pregresso.

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER CHI GESTISCE CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLATIVI

Al di là dell'esito dei singoli contenziosi, la linea seguita dalla giurisprudenza più restrittiva richiama tutti i professionisti che assistono imprese beneficiarie di crediti d'imposta agevolativi, non solo nel settore cinematografico, a verificare con particolare attenzione gli adempimenti dichiarativi relativi a ciascun credito riconosciuto, fin dall'anno in cui il beneficio matura.

Quando la normativa di un'agevolazione, come è avvenuto per il tax credit cinema con il decreto ministeriale 7 maggio 2009, subordina espressamente il beneficio alla sua tempestiva indicazione in dichiarazione, e quando il credito è riconducibile a un aiuto di Stato che resta escluso dalla nuova tutela introdotta nel 2024, conviene non affidarsi alla possibilità di correggere in un secondo momento un'omissione tramite la dichiarazione integrativa: alla luce dell'orientamento più severo della Cassazione, questo rimedio potrebbe infatti risultare inefficace, anche se il credito risulta esistente sotto il profilo sostanziale e anche a distanza di anni dal periodo in cui avrebbe dovuto essere esposto. La verifica va quindi condotta subito, nell'anno stesso in cui il credito viene riconosciuto, con un controllo puntuale della corretta compilazione del quadro dedicato: solo così si evita di dover discutere, anni dopo, se un errore che nel merito appare di poco conto sia in realtà sufficiente a far perdere un beneficio realmente spettante.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
u2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO